



COMUNE DI PISA
Avvocatura Civica

~
Via della Scuola n. 12
56127 PISA

Tel: +0039 050 9711276

Fax: +0039 050 3136004

e-mail: caponi@comune.pisa.it

e-mail: lazzeri@comune.pisa.it

e-mail: g.gigliotti@comune.pisa.it

Sentenza Giudice di pace n. 834/2015. Giacomo Paolo Bianchi c/ Sepi s.p.a. e Comune di Pisa (31c2015)

Con atto notificato al Comune di Pisa in data 12/05/2015, il sig. Giacomo Paolo Bianchi proponeva opposizione all'ingiunzione della Sepi n. 149027/2014, dell'importo di € 4.092,78=, sostenendo che dal contenuto dell'ingiunzione non era dato comprendere a cosa si riferisse.

Chiedeva, quindi, che fosse dichiarata la nullità della ingiunzione e, comunque, la prescrizione della medesima.

L'ingiunzione risultava effettivamente incomprensibile dato che l'oggetto della medesima era posto all'interno dell'allegato A secondo il modellino che di seguito si riporta:

quadro

Anno Pratica	Pratica n.	Anno Atto	Atto n.	Rata N.	Imp.rata Devuto	Imp.rata Versato	Imp.rata residuo	Sanzioni	Interessi
1986	45710	2005	1713	1N	32,12	0,00	32,12	0,00	14,71
1986	45710	2005	1714	1N	32,12	0,00	32,12	0,00	11,91
1986	45710	2005	15002	1N	752,46	0,00	752,46	0,00	177,49
1986	45710	2005	15003	1I	1.090,13	0,00	1.090,13	0,00	263,69
1986	45710	2005	15009	1L	645,73	0,00	645,73	0,00	155,45

Questo Ufficio, vista la documentazione, ha chiesto alla Sepi s.p.a. di annullare l'ingiunzione poiché completamente priva di motivazione, tanto che il debitore non era affatto in grado di comprendere a cosa si riferisse il credito. Il quadro sopra riportato è, infatti, incomprensibile, visto che non si dice a quale pratica si riferisca (sicuramente non è sufficiente indicare il numero di protocollo della pratica). Non è dato comprendere quando è sorto il credito del Comune, se vi è stata una richiesta di pagamento (circostanza questa rilevante ai fini della prescrizione), le modalità con cui sono stati calcolati interessi e sanzioni (non è indicata la normativa di riferimento).

La Sepi s.p.a non ha ritenuto opportuno provvedere all'annullamento dell'ingiunzione, ritenendo che la propria costituzione in giudizio con la quale aveva ricostruito la vicenda fosse sufficiente a giustificare la pretesa della Sepi, per conto del Comune di Pisa.

Questa difesa ha ritenuto inopportuno costituirsi in giudizio, tenuto conto che l'ingiunzione era palesemente da annullare e che il presunto credito del Comune non era identificabile in base al contenuto dell'ingiunzione.

Con sentenza n.834/2015, il Giudice di pace ha, prima di tutto, rilevato che la motivazione costituisce requisito di legittimità dell'atto amministrativo che ha lo scopo *"di rendere edotto il destinatario dell'iter logico-giuridico seguito dall'autorità nell'adozione del provvedimento"*. Ha sottolineato, altresì, che *"la motivazione ha carattere strumentale perché essa...è anche strumento necessario per l'esercizio del diritto di difesa del destinatario, specie nei casi in cui l'atto stesso sia tale da incidere nella sfera giuridica del soggetto passivo, così da porlo on grado di conoscere la pretesa azionata ai fini dell'effettiva tutela sia nell' an che del quantum"*.

Conseguentemente, il Giudice ha ritenuto che *"l'atto ...si limita ad esplicitare che trattasi di recupero crediti edilizia privata, richiamando poi tutta una serie di disposizioni, ma nulla aggiungendo di più"*.

Ha correttamente rilevato che dalla comparsa di costituzione della Sepi, che si era costituita ad un'udienza precedente a quella per la quale era stato chiamato il Comune, poiché l'Ente è stato citato in giudizio solo a seguito di ordinanza del Giudice, *"ma ciò non è sufficiente a sanare ex posto la rilevata nullità"*.

Il Giudice, quindi, ha annullato l'ingiunzione.

Sulle spese ha compensato le spese con la Sepi *"essendosi questa ultima limitata a dar seguito alla riscossione su impulso del Comune, al contrario visto il comportamento processuale tenuto dall'Ente"*, ha condannato il Comune al pagamento delle spese processuali liquidata nella misura di € 625,00, oltre iva e cap.

Si chiede, pertanto, il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio.

Il funzionario

Avv. Gloria Lazzeri

